REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

ÖKK Previdenza professionale, valido dal 01.12.2022

ÖKK4213i/12.22

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

ÖKK Previdenza professionale, valido dal 01.12.2022

INDICE

1. **Oggetto**
2. **Commissione di previdenza paritetica**
3. **Consiglio di fondazione**
4. **Commissione di investimento**
5. **Ufficio competente**
6. **Organo di revisione**
7. **Esperto di previdenza professionale**
8. **Commissione con mansioni speciali**
9. **Formazione dei membri del Consiglio di fondazione**
10. **Conservazione dei documenti previdenziali**
11. **Attinenza con i regolamenti previdenziali**
12. **Lealtà e integrità nella previdenza professionale**
13. **Obbligo di riservatezza**
14. **Entrata in vigore e modifiche**

In base all'atto costitutivo, il Consiglio di fondazione pubblica il seguente regolamento organizzativo modificato di ÖKK Previdenza professionale

---

1. Oggetto

Oggetto di questo regolamento organizzativo sono la procedura di elezione, la durata del mandato, l'organizzazione e le competenze

- delle commissioni di previdenza delle aziende affiliate
- del Consiglio di fondazione
- dell'organo di revisione
- dell'esperto per la previdenza professionale
- dell'ufficio competente o della Direzione
- delle commissioni con mansioni speciali

nella misura in cui non siano già disciplinate nell'atto costitutivo

---

2. Commissione di previdenza paritetica

2.1 Composizione

2.1.1 La commissione di previdenza paritetica costituita per ogni istituto di previdenza è composta come segue da:

a) rappresentati del datore di lavoro, nominati dal datore di lavoro, e
b) dallo stesso numero di rappresentati dei lavoratori, nominati dalla cerchia degli assicurati, in considerazione della categoria dei lavoratori.

2.1.2 Ogni commissione di previdenza si costituisce autonomamente. Elegge il presidente con votazione a maggioranza semplice tra tutti i suoi membri. Secondo quanto stabilito dalla commissione di previdenza, il mandato del presidente ha durata massima di 3 anni. Vi è la possibilità di essere rieletti. Se al termine di un mandato non sono previste nuove elezioni, il presidente resta in carica per tacito consenso sempre per un ulteriore anno.

2.1.3 La durata del mandato dei membri delle commissioni di previdenza è di 3 anni. Vi è la possibilità di essere rieletti. Se al termine di un mandato non sono previste nuove elezioni, per i membri eletti la durata viene prorogata per tacito consenso sempre per un ulteriore anno.

2.1.4 La fine del rapporto di lavoro comporta anche l'uscita dalla commissione di previdenza. Per la durata del mandato restante sarà eletta una persona sostitutiva.

2.1.5 Eventuali mutazioni in seno alle commissioni di previdenza vanno immediatamente segnalate alla fondazione o all'ufficio competente.

2.1.6 Tramite il datore di lavoro, la fondazione può comunicare legalmente con singoli membri della commissione di previdenza.

2.2 Elezione del rappresentante dei lavoratori

2.2.1 Tutte le collaboratrici e i collaboratori aderenti all'istituto di previdenza sono eleggibili e hanno diritto di voto.

2.2.2 L'elezione si basa sul principio della maggioranza semplice dei voti scrutinati (maggioranza relativa). Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti al primo scrutinio. A parità di voti sarà effettuata un'ulteriore votazione.

2.2.3 Si applica lo stesso iter in caso di elezioni suppletive secondo il punto 2.1.4.

2.2.4 L'elezione va notificata per iscritto tramite verbale di elezione alla fondazione o all'ufficio competente.

2.3 Riunioni e iter decisionale

2.3.1 Ogni commissione di previdenza si riunisce con la frequenza richiesta dall'attività dell'istituto di previdenza, in ogni caso almeno una volta all'anno. La seduta viene convocata su richiesta del presidente o della metà dei membri della commissione di previdenza. La riunione può svolgersi anche attraverso mezzi di comunicazione elettronici che consentano la comunicazione in tempo reale.

2.3.2 Il presidente presiede la riunione.

2.3.3 Le decisioni vengono approvate a maggioranza semplice con voto da parte di tutti i membri.

2.3.4 Queste devono inoltre essere verbalizzate e sottoscritte sia da un rappresentante del datore di lavoro che da uno dei lavoratori. I suddetti verbali vanno consegnati alla fondazione o all'ufficio competente qualora la fondazione sia chiamata a prendere provvedimenti a seguito di delibere.

2.3.5 Se il Consiglio di fondazione constata una forma di illegalità, ne informa immediatamente la commissione di previdenza e, se necessario, intraprende le vie legali o invita la commissione di previdenza a farlo. Il Consiglio di fondazione non ha facoltà di annullare una decisione della commissione di previdenza, ma può solo sospenderla fino alla conclusione di una procedura di vigilanza o giudiziaria.

2.3.6 A parità di voti, prevale il voto del presidente. Le commissioni di previdenza possono applicare una procedura diversa. Le decisioni in tal ambito vanno comunicate senza indugio alla fondazione o all'ufficio competente.

2.3.7 Le decisioni possono essere adottate anche tramite circolazione degli atti.

2.4 Mansioni, diritti e obblighi

2.4.1 Ogni commissione di previdenza rappresenta l'organo paritetico esclusivo nominato per l'istituto di previdenza corrispondente ai sensi dell'art. 51 LPP.

2.4.2 La commissione di previdenza incarica il Consiglio di fondazione di espletare mansioni e competenze assegnategli dal regolamento organizzativo.

2.4.3 Fatte salve le disposizioni di cui sopra, ogni commissione di previdenza è responsabile dell'amministrazione dell'istituto di previdenza corrispondente. Inoltre, si occupa delle seguenti mansioni:

a) in conformità con le disposizioni di legge (LPP), approva il piano previdenziale operativo;
b) informa i beneficiari in merito a organizzazione, attività e situazione patrimoniale dell'istituto di previdenza, nonché a eventuali sottocoperture e liquidazioni parziali;
c) è responsabile della definizione della strategia d'investimento per gli investimenti individuali in titoli con verifica periodica della conformità a medio e lungo termine tra l'investimento del patrimonio e gli obblighi dell'istituto di previdenza, dell'attuazione della suddetta strategia nonché della costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione di valore previsti dalle direttive e dai regolamenti della fondazione;
d) nel caso di investimenti individuali in titoli e di una sottocopertura, è l'interlocutore del Consiglio di fondazione per definire e concordare misure di ristrutturazione in conformità con le direttive e i regolamenti della fondazione;
e) verifica che il datore di lavoro fornisca documenti e notifiche previsti dal contratto di affiliazione;
f) verifica che i contributi siano versati alla scadenza;
g) collabora al fine di ottenere i documenti necessari a motivazione della pretesa in caso di evento assicurato;
h) notifica al Consiglio di fondazione qualsiasi modifica del diritto a prestazioni immediatamente dopo aver approvato tale delibera;
i) partecipa al chiarimento dei diritti a prestazioni e alla decisione sul loro pagamento;
j) in conformità con lo scopo della fondazione, decide in merito all'utilizzo dei fondi liberi dell'istituto di previdenza;
k) riferisce in caso di presunta liquidazione parziale;
l) seleziona e, se necessario, incarica un consulente esterno (agente/broker);
m) assieme all'azienda e al personale, è responsabile per la stipula e la risoluzione del contratto di affiliazione;
n) elegge il Consiglio di fondazione nel quadro delle seguenti disposizioni.

2.4.4 Le comunicazioni della commissione di previdenza al Consiglio di fondazione hanno valenza giuridica se ricevute per iscritto dall'ufficio amministrativo della fondazione. Per le sue notifiche alla fondazione, la commissione di previdenza si serve dell'indirizzo del datore di lavoro.

2.4.5 I membri della commissione di previdenza e tutte le persone incaricate del disbrigo della previdenza professionale sono responsabili dei danni da loro causati intenzionalmente o per negligenza (art. 52 LPP).

3. Consiglio di fondazione

3.1 Composizione

3.1.1 Il Consiglio di fondazione è costituito in via paritetica da rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori. Inoltre, è composto almeno da 4 membri.

3.2 Elezione e durata del mandato

Diritto di voto (passivo)

3.2.1 Sono eleggibili assicurati e pensionati degli istituti previdenziali. Possono essere eletti anche rappresentanti esterni per i lavoratori o per il datore di lavoro esperti in materia di previdenza professionale. Per i rappresentanti dei lavoratori va garantita un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie. Nel Consiglio di fondazione non può essere rappresentata più di una persona per azienda o gruppo aziendale.

3.2.2 Le commissioni di previdenza e il Consiglio di fondazione con rappresentanza paritetica possono presentare proposte di candidatura. Le proposte di candidatura vanno presentate al Consiglio di fondazione in forma scritta e allegando il curriculum vitae della persona candidata. Il Consiglio di fondazione con rappresentanza paritetica può formulare raccomandazioni per l'elezione.

Diritto di voto (attivo)

3.2.3 I rappresentanti dei lavoratori delle commissioni di previdenza eleggono i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione; mentre i rappresentanti del datore di lavoro delle commissioni di previdenza eleggono i rappresentanti del datore di lavoro nel Consiglio di fondazione. Ogni commissione di previdenza dispone di un voto.

Procedura di elezione

3.2.4 Il Consiglio di fondazione con rappresentanza paritetica propone il nuovo Consiglio di fondazione alle commissioni di previdenza. Le commissioni di previdenza possono rifiutare nel suo insieme o singole candidature della composizione proposta entro un termine di 30 giorni e presentare quindi le proprie proposte di candidatura entro un determinato termine. Queste devono essere sottoscritte da due terzi degli assicurati di un istituto di previdenza, tuttavia almeno da 30 assicurati.

3.2.5 In presenza di ulteriori proposte elettorali valide, si procede a elezioni scritte.

3.2.6 Vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti. Ogni commissione di previdenza ha diritto a un voto. Se il numero delle candidature è pari a quello dei seggi l'elezione è considerata tacita.

3.2.7 A parità di voti, prevale il voto del direttore.

Durata del mandato

3.2.8 I membri del Consiglio di fondazione sono eletti ogni volta per un mandato di 3 anni. Il mandato dura sempre fino al 30 giugno. Il Consiglio di fondazione in carica è rieleggibile.

3.2.9 Il mandato termina anticipatamente per le persone assicurate nel momento in cui lasciano l'istituto di previdenza o, per i rappresentanti esterni, quando si dimettono. In questi casi si tiene un'elezione suppletiva. I membri del Consiglio di fondazione così eletti riprendono il mandato dei loro predecessori.

3.2.10 Per le elezioni di rinnovo o per il nuovo mandato, il Consiglio di fondazione in carica propone alle commissioni di previdenza il nuovo Consiglio di fondazione. In conformità con la procedura descritta al punto 3.2.4.

3.3 Mansioni

3.3.1 Il Consiglio di fondazione è l'istanza superiore della fondazione. Il Consiglio di fondazione è responsabile della direzione generale della fondazione, assicura l'osservanza dei compiti legali, definisce gli obiettivi e i principi strategici della fondazione nonché i mezzi per il loro adempimento. Inoltre, definisce l'organizzazione, assicura la stabilità finanziaria e supervisiona la direzione.

3.3.2 Il Consiglio di fondazione si occupa degli investimenti del patrimonio collettivo di tutti gli istituti di previdenza. Per le soluzioni in titoli individuali (ÖKK Previdenza professionale Invest) viene concordata di volta in volta una soluzione specifica di raccordo sulla base di un'intesa scritta nel quadro dei regolamenti e delle direttive della fondazione.

3.3.3 Inoltre, assolve le seguenti mansioni:

a) rappresentanza della fondazione all'esterno e definizione del diritto di firma, che può anche essere concessa a persone esterne al Consiglio di fondazione;
b) definizione del sistema di finanziamento;
c) determinazione di obiettivi di rendimento e piani previdenziali nonché di principi per l'utilizzo dei fondi liberi;
d) emissione e modifica di atto costitutivo e regolamenti;
e) redazione e approvazione del bilancio annuale;
f) determinazione del tasso di interesse tecnico e di altri principi tecnici;
g) definizione dell'organizzazione;
h) gestione della contabilità;
i) designazione del gruppo di persone assicurate e garanzia d'informazione;
j) nomina e destituzione delle persone incaricate della direzione e definizione delle modalità di assistenza e consulenza agli istituti di previdenza affiliati;
k) elezione e destituzione dell'esperto per la previdenza professionale e dell'organo di revisione;
l) soggiorno decisione sulla riassicurazione totale o parziale della fondazione e sull'eventuale riassicuratore;
m) definizione di obiettivi e principi della gestione patrimoniale nonché esecuzione e monitoraggio del processo di investimento;
n) ratifica e modifica della strategia di investimento (asset allocation);
o) verifica periodica della conformità a medio e lungo termine tra investimento del patrimonio e obblighi;
p) definizione delle condizioni per il riscatto di prestazioni;
q) decisione sull'esecuzione di una liquidazione parziale;
r) decisione sulla necessità di misure di risanamento in caso di sottocopertura;
s) determinazione della costituzione di riserve annuali (riserve di fluttuazione, accantonamenti per rischi di longevità, perdite da pensionamento, ecc.);
t) stipula di contratti assicurativi;
u) decisione sulla riscossione di contributi supplementari necessari dal punto di vista attuariale in ragione del quadro giuridico. Il Consiglio di fondazione basa le proprie decisioni su principi e raccomandazioni dell'esperto in previdenza professionale;
v) verifica delle decisioni della commissione di previdenza;
w) verifica e monitoraggio delle decisioni e dell'attività della commissione di previdenza sugli investimenti in titoli (ÖKK Previdenza professionale Invest);
x) altre mansioni assegnate in base a leggi, ordinanze o disposizioni dell'autorità di vigilanza.

I dettagli relativi agli obblighi in materia di investimenti patrimoniali sono disciplinati dal regolamento sugli investimenti.

Il Consiglio di fondazione può affidare la predisposizione e l'esecuzione delle proprie decisioni come pure la supervisione dell'attività a commissioni o a singoli membri. Inoltre, garantisce ai suoi membri una reportistica adeguata.

3.3.4 Il Consiglio di fondazione funge da commissione di previdenza per gli istituti di previdenza per i quali non è possibile la composizione ai sensi del punto 2, ad es. a seguito dello scioglimento del contratto di affiliazione a causa della liquidazione dell'azienda affiliata (datore di lavoro) o qualora vengano meno tutti i suoi dipendenti.

3.3.5 Il Consiglio di fondazione fissa un adeguato indennizzo per i suoi membri per la partecipazione a riunioni e a corsi di formazione. A tal fine pubblica un regolamento sugli indennizzi.

3.3.6 Il Consiglio di fondazione è inoltre responsabile delle decisioni riguardanti le attività non assegnate ad altri organi.

3.4 Organizzazione

3.4.1 Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.

3.4.2 Il Consiglio di fondazione si riunisce con la frequenza richiesta dall'attività, in ogni caso almeno una volta all'anno. Il Consiglio di fondazione viene convocato e si riunisce quando il presidente del Consiglio di fondazione o l'ufficio competente lo ritengono necessario o quando due o più membri del Consiglio di fondazione lo richiedono.

3.4.3 Le riunioni del Consiglio di fondazione sono convocate per iscritto o per via elettronica. L'invito deve essere accompagnato da un ordine del giorno che indichi le questioni su cui dibattere e deliberare. La riunione va convocata almeno 7 giorni prima della sua data. Con riserva per questioni urgenti, per le quali a livello economico è richiesta un'azione immediata da parte del Consiglio di fondazione.

3.4.4 Decisioni su questioni non incluse nell'ordine del giorno sono confermate giuridicamente solo in presenza di tutti i membri del Consiglio di fondazione e se approvate all'unanimità (senza astensioni).

3.4.5 L'ufficio competente partecipa alle riunioni. Inoltre, è responsabile della stesura del verbale.

3.4.6 L'iter decisionale va sempre verbalizzato. Il presidente del Consiglio di fondazione sottoscrive tale iter e lo invia ai membri del Consiglio di fondazione entro e non oltre 14 giorni.

3.4.7 Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di suo impedimento, da un presidente del giorno da nominare. Il quorum è raggiunto in presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione.

3.4.8 Per l'approvazione delle decisioni è richiesta la maggioranza semplice dei membri del Consiglio di fondazione presenti. A parità di voti, l'oggetto in votazione sarà discusso e votato nuovamente. In caso di ulteriore parità, si applica l'articolo 51 cpv. 4 LPP.

3.4.9 Le decisioni possono essere approvate anche per via elettronica o tramite circolazione degli atti, a condizione che nessun membro richieda una discussione orale.

3.4.10 Le riunioni possono tenersi sia di persona che per via elettronica tramite Internet (online).

4. Commissione di investimento

Il Consiglio di fondazione nomina una commissione di investimento. La commissione si occupa dei processi d'investimento nel quadro della relativa strategia e delle ulteriori disposizioni definite dall'apposito regolamento.

5. Ufficio competente

5.1 Mansioni

5.1.1 Il Consiglio di fondazione nomina un ufficio competente. Quest'ultimo funge da organo direttivo e amministra la fondazione su incarico del Consiglio di fondazione. Nella pratica, costituisce l'organo esecutivo del Consiglio di fondazione.

5.1.2 Questo mandato si basa su un accordo contrattuale scritto tra la fondazione e l'ufficio competente, dove compenso, compiti e mansioni di quest'ultimo sono definiti in un dettagliato capitolato d'oneri.

5.1.3 In accordo con la fondazione, l'ufficio competente nomina il direttore (responsabile CP) e il sostituto.

5.1.4 L'ufficio competente garantisce che la fondazione disponga di un sistema di controllo adeguato a tutti i livelli (istituto di previdenza, comunità solidali portatrici di rischio e istituti di previdenza), documentato per iscritto e monitorato ai sensi dell'art. 35 OPP2. Il sistema di controllo disciplina procedure e processi amministrativi nonché le varie competenze e viene verificato su base annua dall'organo di revisione.

5.1.5 L'accordo contrattuale con l'ufficio competente definisce sostanzialmente i seguenti compiti:

a) corrispondenza attuale;
b) riscossione di contributi previdenziali;
c) gestione contabile;
d) gestione dei conti vecchiaia;
e) gestione della contabilità tecnica (mutazioni e amministrazione dell'effettivo dei beneficiari);
f) approntamento dei certificati di previdenza;
g) disbrigo di casi PPA, costituzioni in pegno, riscatti, ecc.;
h) liquidazione dei sinistri per casi previdenziali in conformità con i regolamenti previdenziali e con eventuali decisioni delle commissioni di previdenza;
i) emissione di ricevute e attestazioni;
j) corrispondenza e amministrazione con tutti gli organi della fondazione (Consiglio di fondazione, autorità di vigilanza, riassicurazione, fondo di garanzia, organo di revisione, ecc.);
k) comunicazione agli organi della fondazione di fatti di interesse per l'esercizio dei loro poteri;
l) soggiorno inoltro del rendiconto annuale della fondazione all'attenzione del Consiglio di fondazione;
m) assistenza e consulenza ai beneficiari;
n) predisposizione dell'ordine del giorno; convocazione e messa a verbale delle riunioni del Consiglio di fondazione;
o) partecipazione e assistenza tecnica alle riunioni del Consiglio di fondazione;
p) contatto con le autorità;
q) organizzazione delle elezioni;
r) esame, conclusione e firma di contratti di affiliazione;
s) tutte le altre attività affidategli dal Consiglio di fondazione e necessarie ai fini di una corretta amministrazione.

6. Organo di revisione

6.1 Mansioni

6.1.1 L'organo di revisione esercita il proprio mandato nel rispetto delle disposizioni della LPP e della relativa ordinanza di esecuzione.

6.1.2 L'organo di revisione può ricevere incarichi dal Consiglio di fondazione, in particolare per il controllo di singoli istituti previdenziali.

6.1.3 L'organo di revisione riferisce per iscritto al Consiglio di fondazione in merito al risultato della sua verifica. Il rapporto deve essere portato all'attenzione dell'autorità di vigilanza.

7. Esperto di previdenza professionale

7.1 Mansioni

7.1.1 L'esperto esercita il proprio mandato nel rispetto delle disposizioni della LPP e della relativa ordinanza di esecuzione.

7.1.2 Il rapporto dell'esperto di previdenza professionale deve essere portato all'attenzione dell'autorità di vigilanza.

8. Commissione con mansioni speciali

Il Consiglio di fondazione è autorizzato a istituire commissioni per mansioni speciali nel suo settore di competenza. Per queste commissioni vanno pubblicate per iscritto relative linee guida con indicazioni su obiettivi, assegnazioni, costi, ecc.

9. Formazione dei membri del Consiglio di fondazione

La fondazione garantisce la formazione iniziale dei membri del Consiglio di fondazione, assumendosene i costi, in modo che possano adempiere ai loro compiti dirigenziali.

10. Conservazione dei documenti previdenziali

I documenti previdenziali sono conservati ai sensi degli artt. 27i, 27j e 27k OPP2.

11. Attinenza con i regolamenti previdenziali

Il presente regolamento organizzativo costituisce parte integrante del contratto di affiliazione e di tutti i regolamenti previdenziali.

12. Lealtà e integrità nella previdenza professionale

La fondazione si impegna a rispettare i principi della Carta dell'ASIP. Sottoscrivendo ogni anno una dichiarazione corrispondente, tutte le persone coinvolte sono tenute a confermare la loro osservanza delle disposizioni.

13. Obbligo di riservatezza

I membri delle commissioni di previdenza, del Consiglio di fondazione e tutte le persone coinvolte nel disbrigo della previdenza professionale sono soggetti all'obbligo di riservatezza su tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo resta in vigore anche una volta lasciata la funzione. A questo proposito, la fondazione può richiedere la sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

14. Entrata in vigore e modifiche

14.1 Il presente regolamento organizzativo è stato approvato dal Consiglio di fondazione in data 20 aprile 2022 e 31 agosto 2022 ed entrerà in vigore il 1° dicembre 2022. Sostituisce il regolamento del 1° novembre 2012.

14.2 Il Consiglio di fondazione ha facoltà di decidere una modifica del presente regolamento organizzativo in qualsiasi momento. Le modifiche vanno notificate sia all'autorità di vigilanza che alle aziende affiliate.

Landquart, agosto 2022